



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per la LOMBARDIA Sezione 01, riunita in udienza il 11/07/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CHINDEMI DOMENICO, Presidente
MONFREDI MARIANONIETTA, Relatore
COLAVOLPE RENATO, Giudice

in data 11/07/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 72/2022 depositato il 11/01/2022

proposto da

Automerici Srl In Liquidazione - 03756610154

Difeso da

Rappresentato da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 2048/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 17 e pubblicata il 15/09/2020

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190056879688000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190056879688000 IVA-ALTRO 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza**Richieste delle parti:**

Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della decisione di primo grado. Con vittoria delle spese di lite.

Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della decisione di primo grado. Con vittoria delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contenzioso ha ad oggetto una cartella di pagamento ex art. 36bis relativa a IRPEF e IVA per l'anno di imposta 2015 (€ 580.486,14: per IVA € 369.036, per ritenute IRPEF da lavoro dipendente e autonomo € 14.805,39; oltre sanzioni per € 123.730,02 e interessi per € 56.001,68). La società svolge l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi.

La parte privata ha impugnato la cartella rappresentando di avere sempre pagato le imposte e chiedendone quindi l'accertamento di nullità o comunque l'annullamento per illegittimità. Si chiede anche l'annullamento delle sanzioni irrogate.

La CTP ha anzitutto rilevato che la parte privata non ha mai contestato la debenza delle imposte dedotte in cartella il cui debito è insorto prima della richiesta di concordato preventivo (essa stessa scrive nel ricorso a pag. 8 'Automerci non ha mai negato il debito tributario'). Ha tuttavia ritenuto dovute le sanzioni e gli interessi perché l'art. 168 LF riguarda solo la proposizione di azioni esecutive e cautelari, laddove l'AE era nel pieno potere di notificare la cartella (pur contenente sanzioni che corrispondono ad una obbligazione accessoria a quella principale) anche dopo la omologa del concordato preventivo. La parte lamenta il mancato invio di un avviso bonario, ma la CTP ricorda, da un lato, che non esiste obbligo generalizzato di inviare avviso bonario (tanto che la contribuente non cita norme di riferimento), dall'altra, che la società ha ricevuto ben due avvisi di irregolarità (notificati il 06.07.2017 e il 20.10.2017) – anche questa circostanza è riferita dall'Ufficio, non contestata dalla

contribuente e anzi dalla stessa ammessa nel ricorso. L'applicazione degli interessi trova fondamento in una precisa disposizione di legge (art. 20 DPR 602/1973), che comunque norma speciale rispetto agli artt. 54 e 55 L. Fallimentare sia perché la contribuente avrebbe potuto pagare ben prima della richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo (e non lo ha fatto). Le spese di lite sono state compensate.

Propone appello la società contribuente rappresentando che non ha mai contestato la debenza delle imposte e che invece non possono pretendersi sanzioni e interessi dal momento che il creditore erariale non può sottrarsi alle regole concorsuali e, alla scadenza dei termini previsti per i versamenti delle imposte, era stata già presentata la domanda di concordato preventivo.

Resiste l'ufficio che chiede la conferma della decisione gravata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello della parte privata è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento con conseguente doverosa riforma parziale della decisione di primo grado.

Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere; ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).

Il tema del contendere è l'applicazione di sanzioni e interessi rispetto ad un debito per imposte principali che non è contestato dalla contribuente. Il punto decisivo è che la società era tenuta al

versamento di quelle imposte in data successiva a quella di presentazione della domanda di concordato preventivo.

La richiesta di ammissione al concordato preventivo è infatti del 14.05.2015; la pubblicazione sul Registro Imprese è avvenuta in data 19.05.2015; in data 09.11.2015 è stata depositata la proposta, il piano e la documentazione prevista dalle norme; in data 26.02.2016 il Tribunale di Lodi, con decreto depositato il 03.03.2016, ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo; il concordato è stato omologato con decreto del Tribunale del 7-17.10.2016.

Le date di scadenza per i pagamenti dei debiti tributari di cui alla cartella in questione sono invece le seguenti: 16.06.2015 per le ritenute; quanto all'IVA, stante l'attività svolta, ex art. 74 comma 4 DPR 633/1972, la contribuente poteva pagarla con cadenza trimestrale anziché mensile, indipendentemente dal volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente e senza maggiorazione dell'1% a titolo di interessi e quindi le scadenze erano 16.05.2015, 16.08.2015, 16.11.2015, 16.02.2016.

Ne consegue che sebbene il presupposto per l'insorgenza dei debiti per le imposte principali si fosse verificato prima, il presupposto per l'irrogazione delle sanzioni, ossia l'infruttuosa scadenza dei termini previsti per il fisiologico pagamento di quelle imposte, non si sono verificati quando la società era in bonis e poteva effettuare i pagamenti, ma solo dopo la formalizzazione della istanza di ammissione alla procedura del concordato preventivo. Non si tratta quindi del fatto che non ci sia nessuna norma che vieta all'AE di irrogare le sanzioni di cui all'art. 13 DLgs 471/97 in caso di procedura concorsuale; né del fatto che l'art. 168 LF riguarda l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari e non l'irrogazione di sanzioni; quanto piuttosto del fatto che il presupposto per l'irrogazione delle sanzioni non si era già verificato prima della presentazione della istanza di concordato preventivo. Effettivamente la Suprema Corte (Cass. Civ. n. 9440 del 09.04.2019) ha affermato che l'apertura della procedura di concordato preventivo non osta alla irrogazione della sanzione pecuniaria solo se il presupposto del tributo e la violazione risalgono ad epoca anteriore all'inizio della procedura (e rileva, ai fini della debenza della sanzione, non il momento in cui è sorto il debito ma la scadenza del termine per il relativo versamento).

Deve pertanto concludersi che è legittima l'emissione della cartella di pagamento attenendo all'accertamento di un debito per imposte certamente maturate e non riguardando la fase esecutiva;

ma non è legittima l'irrogazione delle sanzioni, il cui presupposto (mancato pagamento delle imposte entro i termini previsti) si è verificato in data successiva a quella di presentazione della istanza di concordato preventivo.

Quanto agli interessi sebbene il ritardo non sia dovuto o imputabile alla contribuente, tenuto conto che la Cassazione ha più volte affermato che il creditore tributario in quanto assistito da privilegio non subisce la sospensione del corso degli interessi, nemmeno nel corso della procedura fallimentare vera e propria (Cass. 13458 del 13.06.2014), si devono ritenere dovuti al tasso legale a decorrere dal 14.05.2015 (data di deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo).

Stante la natura della controversia, si ritiene sussistano giusti e giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite anche con riferimento a questo grado di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia,

ACCOGLIE

parzialmente l'appello della parte privata e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza della CTP di Milano, sez. 17 n. 2048/17/2021 del 15.09.2020 depositata il 12.05.2021, annulla la cartella impugnata limitatamente alle sanzioni nella loro totalità e agli interessi pretesi in misura eccedente al tasso legale a decorrere dal 14.05.2015.

COMPENSA

Interamente fra le parti le spese di lite con riferimento anche a questo grado di giudizio.

Milano, 11 luglio 2022

Il giudice estensore

Mariantonietta Monfredi

Il Presidente

Domenico Chindemi